

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI
INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE PER PERSONE PROVENIENTI DAL
CIRCUITO PENALE
L.I.B.E.R.I. - EDIZIONE 2**

FAQ

AGGIORNAMENTO AL 10.04.2025

QUESITO 1

È consentito prevedere, tra le attività complementari, una attività formativa della durata di 180 h finalizzata alla certificazione di competenza relativa ad un intero profilo di qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 13 del 2013? Per quanto l'Avviso sembra che non vieti esplicitamente tale possibilità, la perplessità nasce dal fatto che nell'allegato IV preventivo si fa riferimento solo a figure di "Docenti, Consulenti ed esperti per progetti non formativi (Azioni Complementari)".

RISPOSTA 1

Nulla vieta che possa essere prevista la certificazione delle competenze apprese durante attività di formazione eventualmente incluse tra le azioni complementari, benché l'Avviso sia finalizzato al finanziamento di interventi qualificati come "non formativi". Per la determinazione dei costi diretti del personale coinvolto nelle sopra citate attività di formazione, il proponente dovrà comunque fare riferimento alla categoria Consulenti ed esperti (per progetti non formativi) di cui alla Tabella al paragrafo 4.2.1.5 del Vademecum per l'Operatore 1.0. Si precisa che non è ammissibile a valere sull'Avviso alcuna spesa connessa all'attività di certificazione.

QUESITO 2

È consentito riconoscere ai partecipanti una indennità oraria per la partecipazione alle attività complementari di importo superiore rispetto ai 2 €/ora indicati nel Vademecum per l'operatore?

RISPOSTA 2

Come indicato all'art. 6.2 dell'Avviso, la corresponsione delle indennità di frequenza per le azioni complementari dovrà essere garantita dal Beneficiario secondo i massimali previsti dal Vademecum per l'Operatore indicati al par. 4.2.3.2. L'indennità, pertanto, è quantificata in base alle effettive ore di frequenza, moltiplicate per il parametro orario di € 2,00.

L'eventuale eccedenza rispetto a detto parametro orario costituirà un costo non ammissibile.

QUESITO 3

Il rimborso ai tutor aziendali durante il tirocinio è una spesa ammissibile? In caso positivo, in quale voce del budget si dovrebbe inserire?

RISPOSTA 3

È facoltà del beneficiario riconoscere eventuali rimborsi ai tutor individuati tra i lavoratori dell'azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato di ciascun tirocinante. In nessun caso tali spese possono essere oggetto di rendicontazione alla voce Costi diretti del personale. In proposito si richiama, invece, l'art. 20 dell'Avviso che prevede l'applicazione dell'opzione semplificata in materia di costi secondo cui *“un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione”* (in conformità a quanto stabilito dall'art. 56 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060).

AGGIORNAMENTO AL 25.09.2024

QUESITO 1

Nella sezione 4.2 del preventivo economico “spese per i destinatari” non è prevista una apposita colonna per l'inserimento delle ore di back office effettuate dal tutor di progetto. In quale parte del preventivo economico possono essere indicate queste ore?

RISPOSTA 1

Nella sezione 4.2 “Spese per i destinatari” del preventivo economico (nell'apposita colonna dedicata al TUTORAGGIO) devono essere indicate unicamente le ore che il tutor di progetto svolge in modalità front-office con il destinatario. Le ore di back office, invece, dovranno essere imputate nella Sezione 4.3 “Totale” alla voce B.2.3, nella quale dovrà essere indicata la somma delle ore svolte dal tutor in front office e in back office (nella misura massima del 10% di quelle svolte in front office).

QUESITO 2

Nella sezione 4.2 del preventivo economico “spese per i destinatari” alla voce TUTORAGGIO, è riportata la dicitura *“Ore durante eventuali azioni complementari”*. È pertanto richiesto che le ore di front office siano svolte dal tutor in contemporanea alle azioni complementari o è possibile che il tutoraggio avvenga anche in tempi differenti, anche prima o dopo lo svolgimento delle attività complementari?

RISPOSTA 2

Come previsto dall'Avviso il Tutoraggio dovrà essere assicurato per tutta la durata del Percorso di inserimento. Ciò non significa che le attività di tutoraggio debbano essere svolte esclusivamente in contemporanea alle altre azioni progettuali. Le stesse possono realizzarsi anche in tempi differenti, considerato che la funzione del tutor è, appunto, anche quella di “assicurare il necessario raccordo tra le diverse azioni programmate”. Si richiama a titolo esemplificativo l'attenzione sull'orientamento in ingresso che “dovrà avere inizio subito dopo la fase di selezione del destinatario” e che quindi dovrà svolgersi

necessariamente prima dell'avvio delle altre azioni, come si evince dalla lettura dell'art. 6.1 dell'Avviso nella parte dedicata alla descrizione delle fasi in cui si articola l'azione di tutoraggio.

AGGIORNAMENTO AL 19.09.2024

QUESITO 1

Un soggetto risultato beneficiario di un finanziamento nell'ambito della prima finestra dell'Avviso L.I.B.E.R.I. - EDIZIONE 2 che intenda partecipare alle finestre temporali successive, presentando una proposta progettuale simile a quella già finanziata, può prevedere nel preventivo economico le spese di progettazione di detta proposta?

RISPOSTA 1

L'Avviso L.I.B.E.R.I. - EDIZIONE 2 (art.19) prevede che le spese sostenute per le azioni relative alla voce Progettazione sono riconosciute fino ad un massimo del 3% delle spese complessive previste nel preventivo economico. Tuttavia, il Vademecum per l'operatore precisa che qualora si tratti di progetto ripetuto o affine a profili professionali già finanziati, saranno ammissibili solo le spese relative ad aggiornamenti, integrazioni adeguatamente documentati dal beneficiario, entro il limite massimo dello 0,50% del costo complessivo dell'operazione (cfr. paragrafo 4.1.1.2 Massimali previsti per la macrovoce "Preparazione").

QUESITO 2

L'Avviso L.I.B.E.R.I. - EDIZIONE 2 prevede l'obbligo di realizzare l'intervento nell'intera area territoriale per la quale si presenta domanda o è possibile coprire anche solo una parte del territorio?

RISPOSTA 2

L'intervento proposto dovrà riferirsi all'intera area per la quale si partecipa. Pur non sussistendo un obbligo di coprire l'intera area territoriale (inteso come localizzazione delle sedi di svolgimento delle attività), le proposte progettuali dovranno essere concepite in maniera tale da garantire il maggior numero di potenziali partecipanti aventi la residenza, il domicilio o la dimora nell'area territoriale di riferimento e che saranno poi selezionati secondo le modalità di cui all'art. 7 dell'Avviso. A tal proposito si ricorda che la Capillarità territoriale degli interventi, ossia la capacità di copertura del territorio e le soluzioni proposte per facilitare l'accesso al maggior numero di partecipanti alle attività, è elemento di valutazione della qualità progettuale, ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso.

AGGIORNAMENTO AL 11.09.2024

QUESITO 1

Un raggruppamento (ATI/ATS) al quale sia stato revocato il finanziamento concesso a seguito dell'accertamento di dati non veritieri resi da uno o più dei suoi componenti su autodichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, può partecipare alle successive finestre dell'Avviso L.I.B.E.R.I. – Edizione 2?

RISPOSTA 1

L'accertamento di dati non veritieri resi su autodichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla prima finestra temporale dell'Avviso, con conseguente revoca totale del finanziamento concesso, rappresenta elemento ostativo alla partecipazione alle successive finestre dell'Avviso L.I.B.E.R.I. – Edizione 2 sia per il raggruppamento che per i componenti che abbiano rilasciato dati non veritieri nelle autodichiarazioni.

AGGIORNAMENTO AL 28.08.2024

QUESITO 1

Un'organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta al R.U.N.T.S., può partecipare al raggruppamento (ATI o ATS) previsto all'art. 5 dell'Avviso, avente quale capofila una cooperativa sociale, avente quale sociale l'erogazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n.112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106)?

RISPOSTA 1

Come indicato nell'art. 5 dell'Avviso, le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore che abbiano finalità statutarie coerenti con gli obiettivi dell'Avviso possono partecipare, purché con ruolo di capofila, anche in raggruppamento (ATI/ATS costituito o costituendo) con altri soggetti se ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali. Pertanto, nulla osta alla partecipazione in raggruppamento ATI o ATS di un'organizzazione di volontariato in possesso dei requisiti richiesti, purché questa non ricopra il ruolo di capofila del progetto.

QUESITO 2

Un soggetto proponente, al quale sia stato revocato il finanziamento concesso a seguito dell'accertamento di dati non veritieri resi su autodichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla prima finestra temporale dell'Avviso, può partecipare alle successive finestre dell'Avviso L.I.B.E.R.I. – Edizione 2?

RISPOSTA 2

L'accertamento di dati non veritieri resi su autodichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla prima finestra temporale dell'Avviso, con conseguente revoca totale del finanziamento concesso, rappresenta elemento ostativo alla partecipazione alle successive finestre dell'Avviso L.I.B.E.R.I. – Edizione 2.

AGGIORNAMENTO AL 03.07.2024

QUESITO 1

In riferimento all'Avviso in oggetto si chiede se nel caso dell'area territoriale "Città Metropolitana di Cagliari, Prov. Sud Sardegna, Prov. Oristano" la proposta progettuale debba necessariamente svilupparsi sull'intera area individuata o, in considerazione dell'estensione del territorio, sia possibile circoscrivere l'intervento ad.es. ad una sola provincia.

RISPOSTA 1

La proposta progettuale deve svilupparsi sull'area territoriale per la quale si partecipa secondo i criteri stabiliti all'art. 10 dell'Avviso. Inoltre, come indicato nell'Avviso all'art. 14 "Valutazione e selezione delle proposte progettuali", la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti e che il criterio "a. Qualità e coerenza progettuale" annovera, tra quelli previsti, il sub-criterio "a.5 Capillarità territoriale degli interventi e modalità attuative per favorire la partecipazione".

QUESITO 2

Si chiede se anche i Comuni possono essere soggetti ospitanti.

RISPOSTA 2

Oltre che presso i datori di lavoro privati, i tirocini di inclusione sociale possono essere attivati anche presso soggetti pubblici, nel rispetto delle rispettive disposizioni e procedure interne. Si precisa che, come indicato all'art.6 dell'Avviso, i beneficiari (tutti i componenti nel caso di raggruppamento) non potranno rivestire nell'ambito dei tirocini il ruolo di soggetti ospitanti.

QUESITO 3

Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, il Consorzio può avere il ruolo di capofila e le cooperative consorziate enti ospitanti?

RISPOSTA 3

Come indicato nell'Avviso all'art. 5 "Soggetti beneficiari e requisiti per la partecipazione", possono partecipare alla procedura le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi e le associazioni di promozione sociale anche in raggruppamento ATI/ATS (costituito o costituendo) con altri soggetti, purché con ruolo di capofila. L'art. 6 dell'Avviso stabilisce che i beneficiari (tutti i componenti nel caso di raggruppamento) non potranno rivestire nell'ambito dei tirocini il ruolo di soggetti ospitanti. Anche con riferimento al Consorzio di cooperative si può ravvisare un raggruppamento in quanto il Consorzio stesso rappresenta un'aggregazione durevole di soggetti che nasce da un'esigenza di cooperazione e assistenza reciproca (cfr Consiglio di Stato, SEZ III, sentenza del 4/02/2019 n. 865).

QUESITO 4

Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, i tutor di progetto devono essere dipendenti del consorzio o possono essere anche dipendenti delle cooperative consorziate?

RISPOSTA 4

Il ruolo di Tutor di Progetto può essere svolto sia da personale interno al Consorzio che da personale esterno purché sia in possesso dei requisiti indicati all'art.11 (comprovata esperienza professionale di durata di almeno 24 mesi, anche non continuativi, maturata negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda nell'ambito di attività di inserimento sociale e lavorativo specificamente rivolte a soggetti svantaggiati) e ne venga garantita la presenza per tutta la durata dei percorsi di inserimento dei destinatari. Il ruolo di Tutor Aziendale, invece, dovrà essere individuato tra i lavoratori dell'azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.

QUESITO 5

Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, i tutor di progetto devono essere dipendenti del consorzio o possono essere anche dipendenti delle cooperative consorziate?

A titolo di esempio: il Consorzio presenta il progetto in forma singola; nell'attività di tutoraggio intende coinvolgere personale interno dipendente delle cooperative consorziate (menzionate nel progetto) con l'esperienza richiesta dal bando; il tutor di progetto è dipendente dalla cooperativa consorziata socia del consorzio; in fase di rendicontazione, conseguentemente saranno presentate come spese ammissibili (costi diretti) cedolini e quietanze emessi dalla cooperativa consorziata socia. L'equivalente del costo sostenuto dalla cooperativa consorziata socia del consorzio sarà dalla stessa fatturato al consorzio. La fattura e la tracciabilità del pagamento sarà inserito nella documentazione di rendicontazione caricata a sistema.

RISPOSTA 5

Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, eventuali incarichi a soggetti consorziati non rientrano nella fattispecie della delega a terzi e pertanto, l'eventuale rendicontazione dei dipendenti può avvenire con le stesse modalità alle quali si deve attenere il beneficiario. Ovviamente, in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta, tra l'altro:

- adeguata documentazione atta ad accertare la reale appartenenza dell'impresa al consorzio beneficiario dell'intervento (ad es. con visura camerale);
- accordo tra consorzio e impresa consorziata per lo svolgimento delle attività (l'accordo deve essere il più analitico possibile e contenere indicazioni circa la risorsa messa a disposizione, il costo unitario, il numero delle ore, ecc.);
- tutta la documentazione richiesta dal vademecum per l'operatore per la rendicontazione del dipendente (ordine di servizio, costo orario ex ante, cedolino, timesheet, pagamento del netto e del relativo F24, eventuali relazioni/registri connessi con l'incarico);
- fattura e pagamento tra consorzio e impresa, che dovrà contenere l'esatto importo del costo del dipendente rendicontato, senza eventuali mark-up.

L'assenza di tale documentazione non consentirà di ritenere l'importo ammissibile sui costi del personale e sarà spostato sull'importo forfettario quantificato sulla base dei costi del personale ritenuti ammissibili a seguito del controllo.

QUESITO 6

1. L'Avviso richiede il coinvolgimento di minimo 8 destinatari. Questo numero si riferisce al numero di soggetti che partecipano al Progetto oppure al numero di soggetti che portano a termine il Percorso?
2. Nella Descrizione del Progetto si richiede di fornire una descrizione per ogni percorso/destinatario previsto. Con questo si intende che ad ogni destinatario deve corrispondere uno specifico percorso individualizzato (e quindi un percorso diverso per ogni destinatario) oppure è possibile prevedere una stessa tipologia di percorso che coinvolga più destinatari?

RISPOSTA 6

1. La proposta progettuale dovrà prevedere l'attivazione di Percorsi di inserimento rivolti ad almeno 8 destinatari. In caso di interruzione anticipata del percorso il destinatario potrà essere sostituito con altro soggetto nel rispetto di quanto previsto all'art.8 dell'Avviso.
2. Nella descrizione del Progetto potranno essere previste una o più tipologie di Percorso di inserimento, purché l'articolazione dell'intervento rispetti le indicazioni di cui all'Avviso. Atteso che il fine ultimo delle azioni progettuali dovrà essere quello di accrescere l'occupabilità dei partecipanti attraverso la valorizzazione delle risorse personali, esistenti e potenziali di ciascuno, in fase attuativa le specifiche attività dovranno essere declinate in maniera personalizzata tenendo conto del profilo individuale del destinatario.

QUESITO 7

In relazione all'avviso in oggetto, vorrei chiedere se anche per la figura che svolge il ruolo di progettazione è necessario compilare l'allegato 2 - Scheda CV, considerata la peculiarità dell'attività.

RISPOSTA 7

Come disciplinato all'art. 11 dell'Avviso, *“Ciascuna proposta progettuale dovrà riportare i profili professionali dei componenti del gruppo di lavoro”*. Tale indicazione è ribadita anche nel “Formulario Progettuale” allegato all'Avviso, nel quale, alla voce f1 “Risorse di progetto”, è richiesto che vengano descritte sia le risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto sia le relative funzioni svolte e vengano, altresì, allegate le schede CV di tutti i componenti del gruppo di lavoro e di tutti i professionisti coinvolti nelle attività progettuali. Si ricorda, inoltre, che ogni componente del gruppo di lavoro dovrà possedere una esperienza professionale coerente con il ruolo ricoperto all'interno del progetto pari alla durata richiesta per la fascia professionale corrispondente al costo orario indicato nel Preventivo economico.

QUESITO 8

In relazione al bando in oggetto, si chiede se un'associazione di categoria possa aderire attraverso accordi/lettere di intenti che garantiscano l'attuazione dell'iniziativa sul territorio, a più di una proposta progettuale.

RISPOSTA 8

La sottoscrizione di accordi/lettere di intenti, così come le manifestazioni di interesse di aziende comprovanti la disponibilità ad accogliere presso la propria sede i destinatari di Percorsi di inserimento per la realizzazione del tirocinio di inclusione, sono entrambe azioni che avvalorano il grado di raccordo con i sistemi produttivi locali e garantiscono la finalizzazione dell'iniziativa sul territorio (vedasi art. 14 "Valutazione e selezione delle proposte progettuali, Criterio a), sub-criterio a.4).

Un'associazione di categoria ha la possibilità di sottoscrivere accordi/lettere di intenti per più di una proposta progettuale.

Nel caso invece l'Associazione intenda partecipare all'Avviso come soggetto proponente in raggruppamento (ATI o ATS) nella stessa finestra temporale, potrà aderire ad una sola proposta progettuale (vedasi art. 10 "Indicazioni per l'elaborazione della proposta progettuale).